



NEWSLETTER AMBIENTE

BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
MUD 2009	<p>E' proroga: sarà ancora utilizzabile la vecchia modulistica per la presentazione della dichiarazione ambientale (MUD) 2009. Il nuovo modello introdotto dal DPCM 2 dicembre 2008 sarà operativo con la dichiarazione MUD 2010.</p> <p><i>Legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante conversione in legge del DI 30 dicembre 2008, n. 208, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009</i></p> <p><i>Approvato dal Senato della Repubblica il 12 febbraio 2009 e dalla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2009</i></p>
Rifiuti e danno ambientale	<p>Con la legge di conversione del D.L. 208/2008 alcune conferme e novità. Termini ancora differiti per le discariche, il regime dei rifiuti da apparecchiature elettroniche e l'avvio della tariffa rifiuti. Rilevanti la modifiche al D.Lgs. 152/2006: definizione di contratti di transazione per danni ambientali, slittamento della modulistica Mud (vedi sopra), ampliamento della nozione di MPS, criteri di riutilizzabilità delle terre e rocce da scavo.</p> <p><i>Legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante conversione in legge del DI 30 dicembre 2008, n. 208, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009</i></p> <p><i>Approvato dal Senato della Repubblica il 12 febbraio 2009 e dalla Camera dei Deputati il 26 febbraio 2009</i></p>
Rifiuti	<p>E' ammissibile la misura cautelare del sequestro preventivo dell'intera azienda. La Corte di Cassazione sancisce che "In materia di sequestro preventivo, oggetto della misura cautelare reale può essere anche un'intera azienda ove sussistano indizi che anche taluno soltanto dei beni aziendali, proprio per la sua collocazione strumentale, sia utilizzato per la commissione del reato, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l'azienda svolga anche normali attività imprenditoriali."</p> <p><i>Cass. Pen, Sez. III, sentenza n. 8082 del 24 febbraio 2009</i></p>
Rifiuti	<p>La Suprema Corte ribadisce il principio di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per cui le operazioni di recupero possono essere intraprese solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente. Pertanto, le attività di recupero iniziate prima del decorso di tali termini sono illegittime.</p> <p><i>Cass., sez. III, sentenza n. 4532 del 3 febbraio 2009</i></p>
Rifiuti	<p>Istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.</p> <p>Tra i principali compiti della Commissione: svolgere indagini atte a fare luce sulle attivita' illecite connesse al ciclo dei rifiuti; individuare le connessioni tra le attivita' illecite nel settore dei rifiuti e altre attivita' economiche; verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti; verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti pericolosi e della loro puntuale e precisa caratterizzazione e classificazione.</p> <p><i>Legge 9 febbraio 2009, n. 6 in Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2009, n. 39.</i></p>
Imballaggi in plastica	<p>Aumenta il contributo CONAI per gli imballaggi in plastica: dal 1° luglio 2009 il contributo ambientale passa da 105,00 euro/ton a 195,00 euro/ton.</p> <p><i>Deliberazione CONAI del 17 febbraio 2009</i></p>
Sostanze pericolose	<p>A partire dal 3 aprile 2009 vietata la commercializzazione di termometri e altri apparecchi di misurazione destinati alla vendita al grande pubblico (manometri, barometri e sfigmomanometri) che contengono mercurio.</p> <p><i>Decreto Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 30 luglio 2008, con il quale si recepisce la direttiva 2007/51/CE di modifica della direttiva 76/769/CEE, in Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18.10.2008,</i></p>



AIA	In allegato al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in base alle quali è possibile procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. <i>Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 1 ottobre 2008, in Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2009 n. 35</i>
-----	--

SCADENZE – ADEMPIMENTI

AREA	ADEMPIMENTO	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile sono tenuti a presentare la denuncia periodica.	20.04.2009	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8
Comunicazione annuale sui rifiuti (MUD)	Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali e di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g); Gestori di RAEE e i Produttori di AEE.	30.04.2009	D.Lgs. 152/2006 (come modificato dall'art. 2, comma 24, del D.Lgs. 4/2008) - art. 189, comma 3 DPCM del 02 dicembre 2008
Versamento dei diritti annuali di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	Imprese iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali	30.04.2009	D.M. 28 aprile 1998 n. 406 - Artt. 3 e 5 D.M. 13 dicembre 1995 D.Lgs. 152/2006 - Art. 212, commi 8, 16 e 25
Versamento dei diritti annuali di iscrizione alla Provincia competente	Imprese che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione dei rifiuti medesimi (autosmaltimento) e imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti	30.04.2009	D.M. 21 luglio 1998 n. 350 - Artt. 1, 2 e 3



APPROFONDIMENTI

La nuova direttiva europea in materia di rifiuti	<p>Lo scorso 22 novembre 2008 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, la nuova direttiva europea sui rifiuti n. 2008/98/CE del 19 novembre 2008. La direttiva abroga e sostituisce le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 12 dicembre 2010.</p> <p>L'Unione Europea, in particolare, puntualizza il concetto di "rifiuto", "sottoprodotto", "materia prima seconda" e fornisce la nozione giuridica di "recupero" e "riciclaggio". All'art. 3, comma 1, il legislatore europeo definisce il rifiuto come "<i>qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfa o abbia deciso o abbia l'obbligo di discardsi</i>". La portata innovativa della disposizione, deve ravvisarsi nella semplificazione del concetto di rifiuto, laddove viene eliminata, per la sua sussistenza, la condizione di riconducibilità alle categorie elencate nella Catalogazione Europea Rifiuti (CER). Viene, altresì, individuato il confine tra "rifiuto" e "sottoprodotto". Pertanto, si ha "sottoprodotto" e non già "rifiuto" in presenza delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Quando è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;b) Quando la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;c) Quando la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione ed) Quando l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente e la salute umana. <p>Il legislatore Europeo esclude dal campo di applicazione della direttiva il suolo contaminato non scavato e i sottoprodotti animali e agricoli. Non sono contemplati tra i rifiuti neppure le terre e rocce da scavo, purché ne sia certo loro riutilizzo a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui il materiale è stato scavato.</p> <p>Restano fuori dalla Direttiva anche gli effluenti gassosi emessi in atmosfera i rifiuti radioattivi, materiali esplosivi, le acque di scarico.</p> <p>Si evidenzia inoltre che, per espressa disposizione dell'art. 6, taluni rifiuti specifici cessano di essere tali qualora siano sottoposti ad un'operazione di recupero, tra cui anche il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici. Tra tali condizioni, si richiede, per esempio, l'esistenza di una domanda di mercato o il rispetto per i requisiti e gli standard prefissati per ogni singolo prodotto. In altri termini, viene introdotta per la prima volta a livello comunitario, la nozione di materia prima seconda (MPS).</p> <p>Nell'ottica di ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti, il provvedimento comunitario ribadisce un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione per ottenere la maggiore tutela ambientale.</p> <p>L'obiettivo primario è adottare tutte le misure necessarie per prevenire la produzione dei rifiuti. Quindi, occorre utilizzare i rifiuti stessi come risorse, favorendone il recupero attraverso il riutilizzo e il riciclaggio e la valorizzazione energetica. Lo smaltimento, che consiste in qualsiasi operazione diversa dal recupero, viene riconfermato come soluzione residuale per i soli rifiuti che non presentano alcuna altra possibilità di trattamento.</p> <p>Tra le altre novità di rilievo, si segnala la previsione della cd. responsabilità estesa del produttore, nonché la ripartizione dei costi di gestione dei rifiuti.</p> <p>L'art. 8 dispone che, al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e l'altro recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venga o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore.</p> <p>Nell'applicare siffatto principio, gli Stati membri possono obbligare i produttori ad accettare la restituzione dei prodotti e dei rifiuti, la loro gestione e la relativa responsabilità finanziaria. Inoltre, possono incoraggiare la progettazione di prodotti con minore impatto ambientale, adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e facilmente recuperabili o smaltibili.</p> <p>In applicazione del principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale del bene e dai detentori successivi.</p> <p>E' data facoltà agli Stati membri decidere che tali costi siano sostenuti parzialmente o</p>
---	--

	totalmente dal produttore iniziale e che i distributori possano contribuire alla copertura. In conclusione, la direttiva in esame risulta per molti aspetti vicina alla legislazione italiana vigente, quanto meno per quanto riguarda l'ordine delle priorità nella gerarchia dei rifiuti, la definizione di sottoprodotto e di materia prima seconda. E' auspicabile che tali similitudini rendano più agevole il recepimento.
Riferimenti normativi	Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione Europea. <i>Direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 22 novembre 2008 n. L 312.</i>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) MUD: Dove e come va presentata la dichiarazione ?

Il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata.

La dichiarazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- tramite modello cartaceo

-supporto informatico

- Tramite invio telematico

Chi effettua attività di gestione dei rifiuti (raccolta trasporto, recupero e smaltimento), non può presentare il MUD su carta, ma esclusivamente su supporto informatico o inviarlo in via telematica.

La presentazione alla CCIAA può avvenire mediante:

a) raccomandata senza avviso di ricevimento

b) consegna a mani presso gli uffici della CCIAA

c) inviata per via telematica

2) MUD: Qual è l'importo da versare per i diritti di segreteria ?

L'importo dei diritti di segreteria è:

- 10 Euro per ogni scheda anagrafica contenuta nelle dichiarazioni su supporto informatico

- 15 Euro per ogni dichiarazione presentata su supporto cartaceo.

Per il versamento deve essere utilizzato un bollettino di versamento di conto corrente postale a tre sezioni, indicando nella causale il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di segreteria MUD 2008".

La parte del bollettino recante la dicitura "Attestazione di versamento" deve essere presentata unitamente alla dichiarazione MUD.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.